



## REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTO** la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** il D.A. n. 64 del 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 29 ottobre 2021, con il quale è stato adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11 e 15 della provincia di Agrigento, comprendente anche il territorio comunale di Sciacca.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 19 ottobre 2022, dal signor XXXX, residente a XXXX, avverso il provvedimento n.11868 del 29.9.2022, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole condizionato al progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale e cambio di destinazione ad uso residenziale sito a XXXX, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Agrigento contenute nella nota n.161 del 10.1.2023.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Agrigento, perchè la sua motivazione sarebbe incentrata su valutazioni di carattere urbanistico ed anche perchè alcune condizioni riguarderebbero un progetto al quale il ricorrente avrebbe rinunciato, e quindi ci sarebbe una *"palese contraddizione tra le prescrizioni rese e quanto autorizzato"*.

Da ultimo viene sostenuto dal ricorrente che il progettato intervento andrebbe qualificato come una ristrutturazione edilizia e non come una nuova costruzione come sostenuto dalla Soprintendenza.

**CONSIDERATO** che il ricorrente ritiene contraddittoria la condizione posta dalla Soprintendenza alla realizzazione dei progettati interventi laddove prescrive che *"il fabbricato...non stravolga le caratteristiche rurali della vecchia costruzione"*.

Al riguardo si osserva che, sebbene si è in presenza di una autorizzazione e quindi di un parere formalmente favorevole, nella sostanza tale atto si concreta in un diniego: infatti l'assenso dato dalla Soprintendenza si rivela in un provvedimento alquanto limitativo e contraddittorio. Infatti, da un lato si autorizza il progettato intervento di un edificio residenziale architettonicamente in stile moderno, salvo poi prescrivere che lo stesso venga invece realizzato in linea con la vecchia costruzione di stile rurale, il che appare contraddittorio.

**REGIONE SICILIANA**

Altra limitazione riguarda il posizionamento del progettato fabbricato che *“dovrà essere posizionato esclusivamente all'interno della particella...”*, mentre nel progetto la nuova costruzione è posta in un'altra area di sedime. In questo caso la Soprintendenza non ha ben chiarito la ragione di questa condizione, limitandosi a giustificarla con il motivo che la nuova costruzione *“modifica lo stato dei luoghi con trasformazione urbanistico-edilizia*, il che sembra involgere a valutazioni di carattere urbanistico, quasi a vigilare sul rispetto della normativa urbanistica.

**RITENUTO** che tali motivi, assorbenti degli altri profili di censura, determinano la fondatezza del ricorso de quo (C.d.S., sez. VI, 28 marzo 1992, n. 195; T.A.R. Sicilia – Catania – 13 giugno 1997, n.1311; T.A.R. Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n. 304).

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dal signor XXXX, annullando il provvedimento n. 11868 del 29.9.2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 19 ottobre 2022, dal signor XXXX, residente a XXXX, avverso il provvedimento n.11868 del 29.9.2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento è accolto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento dovrà nuovamente pronunciarsi sul progetto di che trattasi presentato dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente decisione.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art. 5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 19-01-2023

Il Dirigente del Servizio  
F.to dott.ssa Caterina Perino

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
F.to **dott. Calogero Franco Fazio**